

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1217 del 27/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LOGISTICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA TORRE DELLA RAZZA N. 151.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1247 del 27/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LOGISTICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA TORRE DELLA RAZZA N. 151.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** la seguente documentazione:

- istanza avanzata dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.r.l. - pervenuta tramite PEC del SUAP del Comune di Piacenza del 25.02.2015 (assunta al protocollo provinciale al n. 12629 in pari data) - al fine di ottenere il rilascio dell'A.U.A. per l'attività di logistica svolta nello stabilimento in oggetto. In particolare l'Azienda ha dichiarato che:
  - relativamente all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto in precedenza assentito relativamente ai quantitativi di rifiuti in stoccaggio di cui all'iscrizione Provinciale n. 192 del "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ;
  - per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, già autorizzate con D.D. n. 88 del 19.01.2012, la Ditta intende installare due nuovi camini denominati E12 ed E13 (gruppi elettrogeni d'emergenza alimentati a gasolio);
  - per quanto attiene gli scarichi di acque di prima pioggia non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata dal Comune di Piacenza con atto P.G. n° 59810 del 05/08/2013;
- istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza alla Provincia con nota del 16.09.2015 (assunta al protocollo provinciale al n. 5643 in data 17/09/2015), con la quale la Ditta di cui trattasi ha comunicato l'intenzione di spostare l'area adibita all'attività di messa in riserva di rifiuti (R13) per garantire maggiore spazio al personale ivi operante;
- nota del 5/11/2015 p.g. n. 93782, inoltrata con PEC del 09/11/2015 (acquisita al protocollo provinciale n. 66445 in stessa data) con la quale il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso le integrazioni fornite dalla Ditta rispetto all'istanza relativa allo spostamento dell'area adibita all'attività di messa in riserva;
- ulteriore nota del SUAP del 31/12/2015 - prot. gen. n. 114177 (acquisita al protocollo Arpa n. 497 in data 27/01/2016) con la quale veniva trasmessa la nuova planimetria fornita dalla Ditta in esito alla richiesta della Provincia formulata con lettera del 02/12/2015 - prot. n. 71183;

**RILEVATO** che l'istanza è relativa:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- autorizzazione ad effettuare l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

**PRESO ATTO** che:

- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali vengono trattate mediante due impianti costituiti da vasche di sedimentazione;

- gli scarichi in uscita dai n° 2 impianti di trattamento recapitano in pubblica fognatura (uno scarico nella pubblica fognatura di Strada della Torre ed uno scarico nella pubblica fognatura di Via Chiodi) unitamente alle acque reflue domestiche;
- entrambi gli scarichi sono dotati di pozzetto di prelievo fiscale così come indicato nella "*PLANIMETRIA ESTERNA - PIANTA SOTTOSERVIZI ESTERNI*" (TITOLO "ACQUE PIACENZA 2");

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota PEC del 23.03.2015, prot. n. PGPC 2111/2015 (assunta al prot. prov.le n. 19744 in pari data), con cui la Sezione Prov.le dell'Arpa di Piacenza ha ritenuto, in relazione alla gestione dei rifiuti, che "*per quanto di competenza esistano i requisiti necessari affinché la ditta prosegua nella propria attività di messa in riserva (R13)*";
- nota PEC del 24.08.2015 (acquisita al prot. prov.le n. 53017 in medesima data), con la quale il Comune di Piacenza, con lettera prot. gen. n. 68996 del 24.08.2015, ha trasmesso la D.D. n. 1052 del 24.08.2015 con cui: si autorizzano gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si ritiene congrua la Valutazione di Rumore ambientale alla vigente classificazione acustica e si formula parere favorevole alle operazioni di recupero di rifiuti;
- nota dell'AUSL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica - pervenuta con nota di PEC del 10.09.2015 (prot. prov.le n. 55694 di pari data), con cui veniva comunicato di "*non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre e si esprime parere favorevole sull'istanza presentata dalla Ditta*";
- parere di Arpa sez.ne prov.le di Piacenza, prot. n. PGPC/6462/2015 del 11.09.2015 (pervenuto in pari data prot. prov.le n. 55771), favorevole con prescrizioni in relazione alle emissioni in atmosfera;
- "relazione tecnica", prot. n. PGPC/2016/2379 del 10/03/2016, del Servizio Territoriale di Piacenza/Castel S.Giovanni dell'Arpa relativa allo spostamento della zona di messa in riserva e all'indicazione di alcune condizioni;
- lettera del Comune di Piacenza – Ufficio Servizi Pubblici di Impatto Ambientale – del 15/03/2016 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. Arpa n. 2559) con la quale si comunicava che "*lo spostamento dell'area di messa in riserva non modifichi la compatibilità urbanistica ed ambientale espressa nella sopra richiamata Determina e ribadisce il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in oggetto, subordinandola al rispetto delle condizioni e/o prescrizioni che la locale sezione provinciale A.R.P.A.E. vorrà indicare nel proprio parere di competenza*";

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonchè il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.r.l.** (C.F. 02787510961) - avente sede legale in Comune di Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3 - per l'attività per l'attività di "logistica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Strada Torre della Razza n. 151. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
  - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
  - la comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 relativa alla attività di messa in riserva di rifiuti;
  - la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;
- di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

### EMISSIONE N. E1 - SALDATURA

Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	4	h/g
Altezza minima	10	m

### EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KW

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	300	g/a
Altezza minima	16,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

### EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1900 KW

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	300	g/a
Altezza minima	16,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

### EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 KW

Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	300	g/a
Altezza minima	16,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

### EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 310 KW

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	300	g/a
Altezza minima	16,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E6 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	300	g/a
Altezza minima	6,4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E7 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	300	g/a
Altezza minima	6,4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E8 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 KW**

Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	300	g/a
Altezza minima	16,8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E9 - SALDATURA**

Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	4	h/g
Altezza minima	10	m

#### **EMISSIONE N. E10 – CUCINA MENSA**

#### **EMISSIONE N. E11 – CUCINA MENSA**

#### **EMISSIONE N. E12 – GRUPPO ELETTRONICO DI EMERGENZA 1320 kW**

#### **EMISSIONE N. E13 – GRUPPO ELETTRONICO DI EMERGENZA 1408 kW**

- per quanto riguarda i camini E12 ed E13, in base a quanto previsto al punto 3), Parte III, All. 1 alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06, non si applicano valori limite di emissione in quanto gruppi elettrogeni d'emergenza;
- il combustibile utilizzato deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- i limiti di emissione stabiliti per E2,E3, E4,E5,E6,E7 ed E8 si intendono rispettati nel caso di impiego, come combustibile, di gas metano;
- ogni variazione dell'impiego di materie prime utilizzate dovrà essere preventivamente comunicato, unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, all'Arpa di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- la ditta non dovrà superare un consumo massimo mensile di prodotti per la saldatura pari a 40 kg/mese;

- f) i consumi mensili di prodotti per saldatura validati delle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
3. di impartire, **per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) gli scarichi di acque di prima pioggia dovranno rispettare, nei pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:
    - a) Solidi sospesi totali:  $\leq 200$  mg/l;
    - b) COD:  $\leq 500$  mg/l;
    - c) Idrocarburi totali:  $\leq 10$  mg/l;
  - b) i pozzetti di prelievo fiscale ed i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura mediante contatori opportunamente installati agli scarichi a cura del titolare della Ditta in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, il volume potrà essere stimato in base al numero di svuotamenti delle vasche di prima pioggia che dovranno essere registrati (indicando la data) su di un apposito registro da tenersi presso l'impianto;
  - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) gli impianti di trattamento dovranno essere sempre mantenuti in funzione;
  - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico delle rispetto a quanto agli atti;
4. di impartire per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

**6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102), stoccaggio istantaneo **46** t. (300 mc.) – stoccaggio annuo **6000** t./anno;
  - b) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
  - c) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
  - d) i rifiuti dovranno essere stoccati nell'area identificata ed individuata nella planimetria allegata alla nota del Comune di Piacenza del 31/12/2015 - prot. gen. n. 114177 (acquisita al protocollo Arpae di Piacenza n. 497 in data 27/01/2016), l'area dovrà essere impermeabilizzata, contrassegnata con idonea cartellonistica e delimitata. Tale area dovrà essere ben distinta dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;

5. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. di dare atto che:
- la ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.r.l. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° **192/A** - classe di attività **5** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
  - i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
  - l'iscrizione nel summenzionato Registro Provinciale deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
  - il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
7. di dare atto altresì che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni ad effettuare le emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue richiamate nelle premesse al presente atto;
  - con il rilascio del provvedimento di cui sopra, cesserà l'efficacia della precedente iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti", di cui al provvedimento provinciale 26.04.2013, prot. n. 30882;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**